

## INTRODUZIONE

«Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione», l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato, nel 1989, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Quello su riportato è uno dei considerando con cui si apre la più importante Carta dei Diritti dei fanciulli mai approvata e alla quale si sono ispirate le legislazioni di numerosi Stati nel perseguimento di una tutela dei minori a trecentosessanta gradi.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di interrogarsi sul delicato settore dei reati in materia di pornografia minorile ed esplorare la compatibilità di alcuni di essi con i principi di rango costituzionale che connaturano l'intero sistema penale.

All'interno dei quattro capitoli di cui si articola il lavoro di tesi, si affrontano le diverse e spesso problematiche questioni relative ai diritti dei minori, a come questi vengono garantiti dalle maggiori Convenzioni internazionali e, in particolare, dalle legislazioni dei singoli Stati in una complessa - e spesso sbilanciata - ricerca di un equilibrio tra interessi dei minori e rispetto dei diritti costituzionali garantiti a chiunque risulti essere anche solo indiziato di reati caratterizzati da un alto grado di disvalore, secondo il comune sentire.

La complessa e articolata indagine che qui si svolge prende inizio dalla presa di coscienza degli Stati a seguito degli orrori dei due conflitti bellici mondiali e della maturata consapevolezza di dover ricostruire una nuova società partendo dal riconoscere i diritti, *in primis*, ai soggetti più deboli: è in questa fase storica che maturano i primi due accordi internazionali sulla tutela dei diritti dei minori.

Fu, poi, nel 1989 che si pervenne all'approvazione della Convenzione menzionata in apertura, che risulta essere, ancora oggi, il fulcro dell'intero sistema internazionale della tutela dei minori in quanto strumento di garanzia dei diritti completo e accettato da tutti gli Stati, ad eccezione dei soli USA.

La ricchezza dei principi ivi contenuti risulta, peraltro, implementata dalla stipulazione di due Protocolli opzionali su materie specifiche, tra i quali rileva, per la materia che

qui si tratta, quello «sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini».

Conclusa l'analisi sulle Convenzioni stipulate a livello internazionale, si procede in una disamina degli strumenti adottati nel continente europeo, dandosi, dunque, atto dell'approvazione delle Decisioni 276/1999/CE e 2000/375/GAI da parte dell'allora Comunità Europea, le quali affrontano il fenomeno dello sfruttamento dei minori con particolare riguardo per i reati commessi a mezzo *Internet*, del quale si vogliono preservare le potenzialità positive e utili allo sviluppo della società, eliminando quelle criminogene.

In quest'ottica, risulta imprescindibile l'analisi della Convenzione sul *Cybercrime*, adottata a Budapest, in seno al Consiglio d'Europa, nella quale si affrontano, più specificamente, i reati di sfruttamento sessuale dei minori realizzati mediante il ricorso al mezzo informatico, che rappresenta, da questo punto di vista, uno strumento assai insidioso.

Nell'esame della normativa euro-unitaria in materia di tutela dei diritti dei minori vengono, inoltre, analizzate la Decisione quadro 2004/68/GAI e la Direttiva 2011/93/UE, che la sostituisce e ne rettifica alcuni elementi di incompletezza; l'importanza di questi due atti derivati di diritto europeo si misura, soprattutto, nel disegno di un sistema penale "comunitario", attraverso il quale perseguire i reati contro i minori in maniera armonizzata, dettando norme minime – sia sostanziali che processuali – che gli Stati dovranno adottare.

Il discorso sugli strumenti adottati sul piano internazionale si completa con l'analisi della Convenzione di Lanzarote, adottata nel 2007 in seno al Consiglio d'Europa, che testimonia di quanto la materia stia a cuore anche agli Stati membri dello stesso.

Il primo capitolo si conclude con una rassegna degli strumenti di ratifica dei Trattati e delle leggi con cui l'Italia ha attuato le disposizioni contenute negli atti di fonte sovranazionale. Infatti, l'analisi della Legge 3 agosto 1998, n. 269 e della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 è di fondamentale importanza, dal momento che si tratta, insieme alla Legge 1°ottobre 2012, n. 172 (ratifica della Convenzione di Lanzarote), degli strumenti interni principali su cui s'impenna l'intera disciplina penalistica sostanziale e processuale in materia di pornografia minorile.

Strumenti interni sui quali si torna più volte nel corso dei vari capitoli: da qui, la scelta di fornire, sin dal primo capitolo, una prima analisi sulle novità apportate.

Proseguendo nell'esame delle leggi appena citate, il Capitolo II è dedicato ad un'accurata analisi incentrata sui soli delitti di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* c.p., rispettivamente rubricati «Pornografia minorile» e «Detenzione di materiale pornografico», dunque, si entra nel vivo della tematica che si intende affrontare col presente elaborato, scegliendo di concentrarsi sul terreno “accidentato” della punizione penale della pedopornografia.

Lo studio del primo articolo, introdotto con la legge del '98 e riformato dagli altri due provvedimenti, passa necessariamente da un'attenta analisi dell'evoluzione giurisprudenziale sui diversi delitti che in esso sono contemplati, in quanto la formulazione di queste norme non eccelle in chiarezza, generando perplessità relativamente al rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie penale. L'art. 600-*ter*, nei sette commi di cui consta, fornisce un'ampia tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori.

Al primo comma, infatti, è previsto il delitto di produzione di materiale pornografico minorile - la cui definizione viene fornita solo nel 2012, con la ratifica della Convenzione di Lanzarote -, reato sul quale si registrano, tra le numerose pronunce di legittimità, anche due sentenze a Sezioni Unite, nel 2000 e nel 2018, atte a chiarirne la delicata e complessa esegesi, soluzione inevitabile in quanto dal «materiale di cui al primo comma» dipende l'estensione applicativa dei successivi reati, ad esempio, di cessione o diffusione,

Si tratta del reato indubbiamente più grave tra quelli contemplati nell'art. 600-*ter*, cui si affiancano quelli di «reclutamento o induzione a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici» e di commercio di materiale pedopornografico, contemplati, rispettivamente al n. 2) del comma 1 e al comma 2.

La disamina dell'art. 600-*ter* procede con l'analisi contenutistica dei delitti perfezionati dalle condotte di distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico distribuzione e divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale dei minori, disciplinati al terzo comma, in relazione ai quali si ricostruisce la differenza – operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza - con le condotte di offerta o cessione del materiale

pornografico di cui al successivo comma 4, la quale si basa, essenzialmente, sull'ampiezza del novero di destinatari del materiale in parola.

Nell'intento di costituire una "struttura difensiva" quanto più vasta possibile, il comma 6 prevede la punibilità anche di coloro che assistono alle esibizioni in cui siano coinvolti minori.

L'analisi dell'articolo si conclude con un *excursus* sull'aggravante dell'ingente quantità di materiale pornografico, di cui al comma 5, con l'indicazione della nozione di «pornografia minorile» che, come si è detto, è stata positivizzata solo nel 2012.

Il capitolo si conclude con l'esame del successivo articolo 600-*quater*, che contempla il delitto di «Detenzione di materiale pornografico», così da completare il quadro di tutela penale del diritto al regolare sviluppo sessuale dei minori, punendo anche i "consumatori finali" del mercato della pedofilia. L'analisi critica di questa incriminazione muove dalla condivisione del pensiero di certa dottrina che ritiene non sussistere, in taluni casi di detenzione, alcuna lesione di interessi dei minori, per cui si tratterebbe di una disposizione priva dei connotati di minima offensività che devono contraddistinguere le fattispecie incriminatrici.

La scelta di trattare il reato di cui all'art. 600-*quater*.1 nel successivo Capitolo III è stata dettata dal desiderio che creare uno snodo nella trattazione dei reati in materia di pornografia minorile: la chiusura del Capitolo II con la prima incriminazione "tacciata" di vizi di costituzionalità lascia il posto, nel capitolo che segue, ad un delitto decisamente più "a rischio".

L'articolo in parola, infatti, introdotto con la riforma del 2006, disciplina uno dei reati più singolari e, per questo, problematici dell'intero ordinamento penale italiano, ossia il delitto di «Pornografia virtuale», il quale sanziona, con pena leggermente più lieve, le medesime condotte di cui ai due precedenti articoli, laddove esse abbiano ad oggetto materiale pornografico che consista in «immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse».

Gli enormi dubbi circa la compatibilità di questo reato con i principi costituzionali che sorreggono l'ordinamento penale ne hanno suggerito una trattazione separata; la problematicità del delitto *de quo*, inoltre, rappresenta la maggiore fonte d'ispirazione del titolo dell'intero elaborato.

Se n'è eseguita una ricca ricostruzione dottrinale, tendenzialmente critica nei confronti di un'incriminazione di diritto penale "virtuale", che sfocia inevitabilmente in forme surrettizie di "diritto penale d'autore", nella lotta al "nemico pedofilo" e si è, inoltre, analizzata l'evoluzione giurisprudenziale: trattandosi di un fenomeno relativamente recente e non troppo diffuso, risulta oggetto di un numero ristretto – ma non per ciò di scarsa rilevanza - di pronunce giurisprudenziali, anche di legittimità.

Per fornire un quadro più ricco sul delitto in parola, si è anche operata un'analisi di tipo comparatistico, osservando come in Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti si è disciplinata la materia e quali sono state le reazioni delle Corti.

Negli USA si è, peraltro, pervenuti alla declaratoria di incostituzionalità di parte dell'articolo dell'U.S. Code che incriminava la condotta di pornografia «totalmente virtuale», quella che, anche nel nostro paese, desta perplessità nella maggior parte della dottrina.

La breve "esistenza" della norma negli USA, ha suggerito una soluzione simile anche in Italia, arrendendosi, tuttavia, solo nelle considerazioni della dottrina, giacché la norma continua a resistere nella sua – problematica - formulazione originaria.

A chiusura del Capitolo III, si compie un'indagine sull'ancora poco esplorato territorio del *sexting*, una pratica sessuale "a distanza" certamente moderna e largamente diffusa tra i giovani ma che, spesso, di trasforma da mezzo di conoscenza del corpo altrui in attività penalmente rilevante.

La materia non è specificamente disciplinata dalla legge e, *de iure condito*, si opera una sovrapposizione della normativa penale in materia di pornografia, laddove la vittima sia un minore.

L'auspicio è che, data la particolarità della materia, per risparmiare alle Corti complessi ragionamenti giustificativi dell'applicazione degli artt. 600-ter e seguenti, si debba prevedere una normativa di settore, che tenga, peraltro, in considerazione, una cornice edittale *levior*; per l'intanto, si osserva che un recentissimo indirizzo della Corte di Cassazione protegge da ogni censura di estensione analogica *in malam partem* e di *overruling* interpretativo la propria scelta di ricondurre queste condotte, nei casi più gravi, all'alveo dei delitti di pedopornografia.

Infine, il breve Capitolo IV si atteggia ad appendice dell'intera materia trattata nei due capitoli precedenti, in quanto, in esso, si svolgono delle osservazioni critiche in relazione agli strumenti d'indagine predisposti con la Legge 269/98.

In particolare, si tratta dei mezzi d'investigazione prettamente informatici che sono stati introdotti già con il primo provvedimento in materia di pedopornografia.

Lo scopo di quest'ultimo capitolo è quello di completare il novero degli spunti riflessivi sulle problematicità della materia *de qua*, pertanto, l'analisi delle modalità con cui si esegue l'accertamento del reato e con cui si svolge la fase delle indagini preliminari risulta imprescindibile, nell'ottica di comprendere come le criticità in relazioni a tali delitti non si arrestino al solo diritto sostanziale ma siano rinvenibili anche nel momento procedimentale.

Nel capitolo, infatti, si dà atto dell'eccessiva invasività dei mezzi investigativi previsti, osservando, in particolare, l'uso distorto - e, spesso, al di fuori del perimetro in cui è consentito - dello strumento delle operazioni sotto copertura e della figura dell'agente provocatore, tali da determinare importanti compressioni dei diritti alla *privacy*, all'onore e alle numerose garanzie processuali riconosciute in capo a indagati e imputati.

## CAPITOLO I

### GENESI ED EVOLUZIONE DEL PANORAMA NORMATIVO INTERNAZIONALE ED ITALIANO IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI

#### *1. Le più importanti Convenzioni internazionali: le origini della tutela*

All'indomani della Prima guerra mondiale, il quadro sociopolitico, a livello internazionale, risultò radicalmente mutato. Gli orrori della guerra hanno rappresentato il primo punto di svolta per la comunità internazionale, in un'ottica di maggiore consapevolezza e maggiore responsabilità nel riconoscimento di quei diritti fondamentali che, poi, solo dopo la Seconda guerra mondiale hanno conosciuto una più matura, pacifica e ricca tutela, a livello globale.

Un elemento di innovazione fondamentale, a seguito del primo conflitto mondiale, è da rintracciarsi nei Trattati e nelle Dichiarazioni stipulati dalla Società delle Nazioni, tra i quali, oltre a patti di stampo prettamente bellico, rientra anche la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924, il primo atto di diritto internazionale in cui si riconoscono, indistintamente, diritti ai bambini.

#### *1.1 Le Dichiarazioni dei diritti del fanciullo del 1924 e del 1959*

Come detto, il primo strumento giuridico ispirato al riconoscimento dei diritti dei bambini si collega necessariamente al delicato contesto storico-sociale successivo alla Prima guerra mondiale, durante la quale anche i minori hanno subito gli effetti negativi sia diretti, della distruzione e della morte, sia indiretti, della povertà, della fame e dell'impiego lavorativo. Lo storico Mirijello ha affermato in proposito che «i bambini furono un bersaglio diretto ed indiretto da parte degli opposti schieramenti e furono

colpiti fisicamente, psicologicamente ed emotivamente e rivestirono il ruolo di nuovi bersagli bellici<sup>1</sup>».

Il riferimento è alla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, redatta a Ginevra nel 1923 e adottata in seno all'Assemblea della Società delle Nazioni nel 1924, nella medesima città svizzera. L'apporto fornito dall'Organizzazione internazionale indipendente Save the Children, in particolar modo nella persona della sua fondatrice Eglantyne Jebb, risultò fondamentale per la stesura della Carta in questione che, per quanto inizialmente sintetica (nella sua prima formulazione constava di un preambolo e di soli cinque punti) e non giuridicamente vincolante per gli Stati membri, ha funto da punto di partenza e riferimento per la normativa successiva.

Un concetto importante e certamente innovativo, che si desume dal preambolo della Dichiarazione, è quello per cui «uomini e donne di tutte le nazioni, riconoscendo che l'umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede, dichiarano ed accettano come loro dovere<sup>2</sup>» di fare propri i principi indicati nella Carta.

Inoltre, nell'ottica del tema di cui qui si tratta, il punto 4. enuncia un altro fondamentale principio, quello per cui «Il fanciullo [...] deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento<sup>3</sup>». Gli impegni di tipo morale assunti a livello internazionale già nel 1924 dimostrano la considerazione degli Stati per una materia evidentemente delicata e meritevole di un'efficace tutela.

Per l'approvazione dovette attendersi il 20 novembre 1959 quando, a seguito dei lavori di revisione del precedente testo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite provvide alla proclamazione della Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo, riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dai due Patti del 1966 (sui diritti civili e politici l'uno, sui diritti economici, sociali e culturali l'altro). La struttura della Carta del '59 risultava corredata da un vero e proprio preambolo (a differenza della sintetica introduzione presente nel vecchio testo) e dalla enucleazione di dieci principi che, da un lato, sviluppano quelli già presenti nella precedente stesura, dall'altro, risultano di nuova formulazione.

---

<sup>1</sup> S. MIRIJELLO, in T. ZARAMELLA, *“Ecco come i bambini furono il bersaglio della Grande Guerra”*, in [www.ilcamposampierese.it](http://www.ilcamposampierese.it), 19 giugno 2015.

<sup>2</sup> Dichiarazione dei diritti del fanciullo, Società delle Nazioni – Ginevra, marzo 1924.

<sup>3</sup> Ivi, punto 4.



Si tratta di diritti di una straordinaria profondità morale e culturale, come quello alla felicità, all'amore, alla crescita, a un sano sviluppo, alla comprensione ma anche di diritti dal contenuto prettamente tecnico-giuridico, come quello a un nome, a una nazionalità, all'istruzione, alla sicurezza sociale. Tuttavia, i diritti che, più in particolare, afferiscono alla tutela psico-fisica dei minori e ai quali, evidentemente, si sono ispirate le relative normative internazionali, comunitarie e nazionali, sono quelli enunciati ai Principi secondo e nono.

Il primo dei due prevede che «il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo<sup>4</sup>», mentre il secondo stabilisce che «il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale<sup>5</sup>».

È doveroso sottolineare che neppure questa Dichiarazione poneva in capo ai Membri vincoli di natura giuridica ma esclusivamente impegni morali.

### *1.2 La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989: un primo approccio alle problematiche relative alla sfera sessuale del minore*

A distanza di quarant'anni dalla Convenzione sopra citata e a seguito del continuo mutare della società e della cultura internazionali, il 20 novembre 1989, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

---

<sup>4</sup> Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, ONU, New York, 1959, Principio II.

<sup>5</sup> Ivi, Principio IX.

Il Trattato in questione risulta, ad oggi, ratificato da 196 Stati nel mondo<sup>6</sup>. Con la più recente ratifica da parte della Somalia, gli Stati Uniti risultano l'unico Paese a non avervi provveduto - sebbene firmatari della Carta - per diverse ragioni prettamente di natura conservatrice<sup>7</sup>. In particolare, l'Italia ha ratificato l'accordo mediante la legge 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

Prima di analizzarne la struttura è bene fare cenno all'articolo 3 il quale positivizza e riconosce come fondamentale un principio che aveva visto la sua genesi e i suoi primi sviluppi già nell'Ottocento e che godeva di grande considerazione, nella maggior parte degli Stati (futuri) membri, già prima della sua previsione all'interno della Dichiarazione, in casi giudiziali tipicamente relativi all'affidamento dei minori in caso di separazione coniugale o di adozione<sup>8</sup>. Il riferimento è al principio dell'interesse superiore (*best interest*) del fanciullo, che deve essere considerato preminente (*a primary consideration*) in tutte le decisioni a lui relative non solo da parte degli organi legislativi ma anche «delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative».

Passando alla struttura della Convenzione, essa si compone di cinquantaquattro articoli, divisi in tre Parti:

- la prima (artt. 1-41), la più corposa, comprende il catalogo di diritti riconosciuti al fanciullo<sup>9</sup> il quale, «ai sensi della presente Convenzione si intende [...] ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile<sup>10</sup>». Si introduce, all'art. 41, il concetto di standard minimo di tutela, in virtù del quale gli Stati sono liberi di adottare «disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo».

---

<sup>6</sup> Fonte: UNICEF, *La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, in [www.unicef.it](http://www.unicef.it).

<sup>7</sup> T. JEREMY GUNN, *The Religious Right and the Opposition to U.S. Ratification of the Convention on the Rights of the Child* in *Emory Law Journal*, 2006, p. 117.

<sup>8</sup> S. SONELLI, *L'interesse superiore del minore. Ulteriori «tessere» per la ricostruzione di una nozione poliedrica* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 1373.

<sup>9</sup> «L'UNICEF Italia sottolinea che sarebbe preferibile tradurre il termine inglese "child", anziché con "fanciullo", con "bambino, ragazzo e adolescente"» in [www.unicef.it](http://www.unicef.it).

<sup>10</sup> Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ONU, New York, 1989. Art. 1.

- la seconda (artt. 42-45), più snella, prevede istituti e meccanismi finalizzati alla promozione dell'attuazione e all'incoraggiamento della cooperazione internazionale in relazione ai diritti contenuti nella parte prima<sup>11</sup>. Di fondamentale importanza, in relazione agli obiettivi ivi previsti, è l'istituzione del Comitato dei diritti del fanciullo, il quale, stando al tenore dell'articolo 43 «si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici. 3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini». L'art. 44, invece, enuncia le relative funzioni che presuppongono la puntuale collaborazione dei Membri, prevedendo che «Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni. 2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame».
- la terza (artt. 46-54), di minore rilevanza, attiene alle regole su ratifiche e adesioni

Spicca, tra le caratteristiche innovative della Convenzione, il suo carattere vincolante per gli Stati ratificanti o, successivamente, aderenti.

---

<sup>11</sup> Ivi, art. 45.

Tutti gli Stati membri della Convenzione, infatti, devono adeguare la propria legislazione interna alla luce della tutela dei diritti riconosciuti sul piano sovranazionale<sup>12</sup>.

Passando in rassegna gli articoli della parte prima risulta evidente come, accanto ai diritti e alle libertà già riconosciuti e garantiti nelle precedenti Dichiarazioni, quelli qui previsti si rifacciano alle maggiori Carte dei diritti dei Paesi civili: si va dalla libertà di pensiero, di coscienza e di religione ai diritti alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente, dall'accesso all'informazione, alla tutela della *privacy*, alle cure gratuite e all'istruzione<sup>13</sup>.

Tuttavia, le disposizioni che più da vicino attengono alla tematica qui affrontata si rintracciano negli artt. 19, 34 e 36.

Il primo impone agli Stati l'obbligo di adottare tutte le misure legislative, amministrative, sociali ed educative affinché il fanciullo sia tutelato «contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale».

Il secondo, invece, affronta in maniera diretta la questione dello sfruttamento e della violenza sessuali: gli Stati si impegnano, adottando strumenti a livello nazionale, bilaterale o multilaterale, per impedire «a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico».

La disposizione in parola ha come obiettivo quello di uniformare la legislazione interna degli Stati membri nell'ottica di un sistema armonizzato di prevenzione, contrasto e, infine, sanzione delle pratiche su menzionate.

---

<sup>12</sup> Ivi, art. 2 «1 Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari». e art. 4 «Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale».

<sup>13</sup> Ivi, artt. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24.